

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ----- - BOLOGNA
A NORMA Art. 15 D.L 16 APRILE 1994 N.297 E DELL'Art. 40
DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

Art. 1 Scopo

L'Assemblea dei Genitori ha lo scopo di partecipare alla vita dell'istituto scolastico per perseguire le finalità espresse dal Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n.297

Art. 2 Composizione

L'Assemblea dei Genitori è composta da tutti i genitori dei bambini frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado). Essi hanno diritto di voto. L'assemblea è aperta inoltre al Dirigente dell'Istituto, ai docenti e al personale ATA, che possono partecipare con diritto di parola ma non di voto (fatto salvo casi particolari che verranno decisi al momento stesso dell'assemblea).

Art. 3 Compiti

L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) elegge il Comitato dei Genitori;
- c) approva il proprio regolamento ed eventuali modifiche;
- d) favorisce i rapporti tra famiglia e scuola;
- e) promuove iniziative informative per approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti la vita dell'Istituto

Art. 4 Riunioni

L'assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, dietro convocazione del Presidente del Comitato dei Genitori. Deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Comitato dei Genitori oppure da almeno la metà dei membri del Comitato. L'assemblea può essere inoltre convocata, mediante domanda scritta al Presidente del Comitato:

- ◆ su richiesta di almeno 10 genitori rappresentanti di classe
- ◆ su richiesta del Consiglio d'Istituto

Essa deve essere convocata con almeno 7 giorni di preavviso. L'assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le norme di convocazione. I lavori dell'assemblea sono diretti dal Presidente del Comitato, salvo decisione contraria dell'Assemblea.

Art. 5 Deliberazioni

L'assemblea può deliberare soltanto su argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente dell'assemblea. Sono approvate le deliberazioni che abbiano avuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. Ogni seduta dell'assemblea viene verbalizzata da un rappresentante di classe, scelto di volta in volta.

Art. 6 Diritto di voto

Tutti gli aventi diritto di cui all'art.2

Art. 7 Espressione del voto

Di regola il voto è espresso in forma palese. Tuttavia su richiesta di un solo membro il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.